

ANAC, incompatibile l'incarico di RUP nella fondazione per il funzionario comunale che esercita poteri di controllo

Il divieto riguarda il responsabile del servizio turismo del Comune che svolge funzioni di vigilanza sulla fondazione. Possibili soluzioni attraverso una diversa organizzazione delle competenze.

L'incarico di Responsabile unico del progetto (RUP) presso una fondazione turistica non è compatibile con quello di funzionario comunale preposto al servizio turismo, quando quest'ultimo comporta poteri di vigilanza e controllo sulla stessa fondazione. È quanto chiarisce ANAC nel parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell'Autorità il 30 settembre 2026, a seguito di una richiesta presentata da una fondazione in merito al conferimento dell'incarico.

Il caso rientra nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 39/2013,

che disciplina le incompatibilità tra incarichi amministrativi e attività svolte presso enti privati regolati o finanziati dall'amministrazione conferente.

Dall'istruttoria è emerso che il Comune esercita sulla fondazione poteri di indirizzo, controllo e veto, oltre a verificare la conformità delle attività svolte agli obiettivi e alle finalità dell'ente. Tali funzioni coinvolgono direttamente il responsabile del servizio turismo, titolare nel caso esaminato anche di compiti di natura dirigenziale.

La fondazione è stata qualificata come ente di diritto privato regolato o finanziato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013. Secondo ANAC, inoltre, l'attività di RUP svolta al suo interno assume

carattere stabile e si configura come attività di consulenza, in quanto connessa all'adozione degli atti relativi all'affidamento di contratti pubblici, sia per il programma degli eventi sia per un progetto finanziato dalla Regione.

La sovrapposizione tra le funzioni di controllo esercitate per conto del Comune e l'incarico ricoperto nella fondazione determina quindi una situazione di incompatibilità tra i due ruoli.

ANAC precisa, tuttavia, che il Comune può intervenire per superare la criticità attraverso un diverso assetto organizzativo oppure mediante una modifica delle funzioni attribuite al dipendente, così da eliminare la sovrapposizione che dà origine all'incompatibilità.



Accesso agli atti, il termine di 10 giorni decorre solo con una decisione espressa sull'oscuramento

Con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato chiarisce le condizioni per l'applicazione del rito super-accelerato previsto dall'art. 36, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023 in materia di accesso agli atti delle procedure di gara. La pronuncia risolve una questione rimessa alla Plenaria dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 4327 del 29 maggio 2026 e precisa quando decorre il termine di 10 giorni per impugnare le decisioni relative all'oscuramento delle offerte.

L'art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevede che, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, la stazione appaltante renda disponibili agli operatori economici interessati gli atti indicati dalla norma e comunichi le decisioni adottate sulle richieste di oscuramento presentate dai concorrenti per tutelare eventuali segreti tecnici o commerciali.

Contro tali decisioni è previsto uno speciale rito processuale: il ricorso ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo deve essere notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

L'Adunanza Plenaria precisa che questo termine, eccezionalmente ridotto, può operare quando la stazione appaltante ha adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla norma,

comunicando anche la propria decisione sulle richieste di oscuramento. Se tali obblighi vengono disattesi, il concorrente non può subire le conseguenze dell'inadempimento amministrativo. Trova quindi applicazione il regime ordinario di tutela previsto dall'art. 116 c.p.a.

Un secondo principio riguarda la gestione delle offerte sulle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD). La mera disponibilità di un'offerta contenente parti coperte da omissis non equivale a una decisione, neppure implicita, della stazione appaltante sulla richiesta di riservatezza. È infatti necessario che la SA adotti una decisione specifica ed espressa, valutando se sussistano i presupposti per sottrarre determinate informazioni all'accesso. La presenza di parti oscurate nel documento non consente, da sola, di verificare se tale valutazione sia stata effettuata né di conoscere le ragioni che la giustificano.

La pronuncia collega dunque la decorrenza del termine processuale abbreviato al corretto adempimento degli obblighi informativi della stazione appaltante. La rapidità del rito speciale presuppone che l'operatore economico sia stato messo nelle condizioni di conoscere la decisione da contestare: la semplice visualizzazione di un'offerta oscurata sulla PAD



non può sostituire tale comunicazione. Per le stazioni appaltanti, il chiarimento richiama la necessità di distinguere la materiale pubblicazione dei documenti dalla formale valutazione delle richieste di riservatezza. Per gli operatori economici, definisce invece le condizioni alle quali può trovare applicazione il termine speciale di 10 giorni per la tutela in giudizio.

Concorsi di progettazione, il premio non dimostra l'esecuzione di un servizio professionale

Il TAR Lazio chiarisce che la partecipazione premiata a un concorso non è automaticamente equiparabile a un servizio di ingegneria e architettura eseguito: occorre verificare i requisiti richiesti dal disciplinare della nuova gara.

La partecipazione a un concorso di progettazione, anche se premiata, non dimostra di per sé l'avvenuta esecuzione di un servizio di ingegneria e architettura. Per verificare il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti in una

successiva procedura di affidamento, è necessario accertare la natura dell'attività svolta e la sua corrispondenza alle prescrizioni della *lex specialis*.

È il principio ribadito dal TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 13747 del 28 luglio 2026, relativa a un appalto integrato per l'adeguamento sismico di un edificio scolastico.

Il riconoscimento ottenuto in un concorso attesta la partecipazione e il risultato conseguito, ma non prova automaticamente che il professionista abbia eseguito un servizio conforme a quello richiesto dal disciplinare della nuova gara. La valutazione deve quindi concentrarsi sull'attività concretamente svolta e sulla natura dell'esperienza dichiarata ai fini della qualificazione.

La distinzione è rilevante perché l'elaborazione di una proposta

progettuale nell'ambito di un concorso non coincide necessariamente con l'esecuzione di un incarico professionale. La sola partecipazione premiata, pertanto, non può essere considerata sufficiente senza una verifica puntuale del requisito.

Per stabilire se un'esperienza maturata in un concorso possa essere utilizzata per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante deve fare riferimento alle prescrizioni della procedura in corso e accertare se l'attività documentata sia effettivamente riconducibile al servizio richiesto.

Il principio operativo è chiaro: ai fini della qualificazione non è sufficiente valorizzare il risultato conseguito in un concorso, ma occorre verificare la corrispondenza tra l'esperienza dichiarata e il requisito previsto dalla *lex specialis*.



Verifica di anomalia, il termine di 15 giorni non esclude ulteriori approfondimenti

Il termine di 15 giorni previsto per fornire spiegazioni nell'ambito della verifica di anomalia dell'offerta non può essere interpretato come un limite che impedisce alla stazione appaltante di svolgere gli approfondimenti necessari. È quanto emerge dalla sentenza n. 6457 del 10 agosto 2026 del Consiglio di Stato, Sezione V, intervenuta sull'applicazione dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36/2023.

La pronuncia affronta il rapporto tra tempestività della procedura e completezza dell'istruttoria, chiarendo che la verifica deve consentire una valutazione effettiva della sostenibilità dell'offerta, nel rispetto del principio del risultato.

L'art. 110, comma 2, del Codice dei contratti pubblici prevede che, quando un'offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiama per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando un termine non superiore a 15 giorni.

Secondo il Consiglio di Stato, il termine non è espressamente qualificato come perentorio e non è accompagnato da una specifica previsione di decadenza o di esclusione automatica. La sua funzione acceleratoria deve quindi essere coordinata con l'esigenza di verificare in modo adeguato l'attendibilità dell'offerta.

La stazione appaltante può pertanto svolgere ulteriori interlocuzioni quando siano necessarie per completare l'istruttoria, tenendo conto della complessità delle verifiche. Ciò non giustifica, tuttavia, una dilatazione ingiustificata dei tempi né una gestione frammentata delle giustificazioni che comprometta la continuità e la concentrazione del procedimento.

La sentenza chiarisce anche il ruolo del responsabile unico del progetto nella verifica di anomalia. Il RUP può avvalersi del supporto della commissione giudicatrice, di una commissione appositamente costituita o di un tecnico incaricato, ma conserva la responsabilità della valutazione conclusiva.

Il supporto istruttorio non trasferisce quindi la competenza decisionale. Il RUP deve fare proprie le conclusioni raggiunte e la conclusione della verifica deve risultare da un atto formale, dotato di data certa.

In mancanza di un atto conclusivo documentato, l'esito della verifica coincide con quello espresso nel provvedimento di aggiudicazione.

La pronuncia richiede di bilanciare due esigenze. Da un lato, il rispetto dei tempi della procedura; dall'altro, una verifica concreta e motivata della congruità, serietà e sostenibilità dell'offerta.

Per le stazioni appaltanti, ne deriva la necessità di organizzare il contraddittorio in modo coerente con le esigenze istruttorie, evitando ritardi non giustificati e assicurando che la valutazione conclusiva sia formalizzata e riconducibile al RUP.

